

Novità in materia di qualificazione degli installatori a fonti rinnovabili

7 Giugno 2013

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, apporta modifiche alla disciplina in materia di **qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili**.

In particolare, il decreto sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 28/2011, prevedendo che:

- **la qualifica professionale** per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, **è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali** di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- entro il 31 ottobre 2013, **le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione** per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione. Le Regioni e Province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione **crediti formativi** per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

Rispetto alla precedente disciplina sulla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, il decreto aggiunge, ai già vigenti requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di seguito riportato:

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Inoltre viene introdotto l'obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione entro il 31 ottobre 2013.

[11765-Estratto art_1 DM 37_2008.pdf](#)[Apri](#)

[11765-DL 4 giugno 2013 n_63.pdf](#)[Apri](#)